Decreto n. 2270 del 8 febbraio 2025

Disciplina delle procedure di controllo sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, ai sensi dell'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024 del Commissario straordinario

Il Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'isola d'Ischia, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2025 al n. 234;

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2018, il lavoro e le altre emergenze*", (d'ora in avanti anche "decreto-legge"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2018;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici*";

Visto l'articolo 18 del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, che prevede:

- al comma 1, lett. b), che il Commissario straordinario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
- al comma 2, che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Visto l'articolo 24 del citato decreto-legge n. 109/2018 e, in particolare, il comma 5, che prevede che: "*La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite*";

Visto il "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA VERIFICA CAMPIONE SUGLI INTERVENTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE", sottoscritto in data 24 maggio 2023 tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli, in attuazione del citato articolo 24, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018, nonché il relativo Regolamento attuativo allegato;

Viste, in particolare, le seguenti ordinanze commissariali:

- ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di "*Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione" del D.L. n. 109/2018*";
- ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante "*Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e*

produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017";

- ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017*";
- ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, recante "*Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia*";
- ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, recante "*Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n.18 del 31 agosto 2022*";
- ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, recante la disciplina delle "*Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo*";

Vista l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante "*Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni*" e, in particolare, l'articolo 13, comma 5, che prevede che: "*Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario inoltra la richiesta alla Struttura commissariale per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile*";

Vista l'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante "*Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica*" e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 3, che prevede che "*le domande di contributo di ricostruzione, di cui all'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 e quelle di delocalizzazione di cui all'ordinanza 24 del 21 luglio 2024, presentate fino alla data della nuova e definitiva adozione del PdRi da parte della Regione Campania, di cui alla nota richiamata in premessa, devono intendersi disciplinate dalle disposizioni vigenti al tempo della loro presentazione e da quelle contenute nella presente ordinanza*";

- l'articolo 4, recante la disciplina dei "*Controlli preventivi e successivi alla concessione del contributo di ricostruzione privata e di delocalizzazione*";

Visto l'articolo 29, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, in base al quale il tecnico incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di specifico atto di organizzazione per la disciplina delle procedure di controllo sugli interventi eseguiti o in corso autorizzati ai sensi delle ordinanze commissariali riguardanti la ricostruzione privata;

DECRETA

1. per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di adottare la disciplina per l'esercizio del controllo sugli interventi autorizzati ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario riguardanti la ricostruzione privata, come declinata nell'allegato 1 denominato "PROCEDURA OPERATIVA PER LA VERIFICA A CAMPIONE SUGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA AMMESSI A CONTRIBUTO", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché di approvare gli allegati modelli a corredo.
2. Il presente provvedimento è trasmesso ai componenti della Conferenza di servizi di cui all'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 17/2022 e al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata.
3. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno coperti a valere sulla contabilità del Commissario Straordinario, di cui all'art. 19 del DL 109/2018, che presenta sufficienti disponibilità.
4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale della struttura commissariale https://sismaischia.it.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI
GIOVANNI
08.02.2025
10:20:08
GMT+02:00

ALLEGATO 1 - PROCEDURA OPERATIVA PER LA VERIFICA A CAMPIONE SUGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA AMMESSI A CONTRIBUTO

1. *Premesse*

La presente Procedura Operativa disciplina la gestione delle verifiche a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, previste ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nonché in attuazione dell'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024 e, in particolare, dell'art. 4 rubricato "*Controlli preventivi e successivi alla concessione del contributo di ricostruzione privata e di delocalizzazione*", individuando attività, ruoli e responsabilità nonché la declinazione dell'intero processo.

I controlli disciplinati dal presente decreto e dall'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, come meglio dettagliati nei successivi paragrafi, sono finalizzati a verificare la correttezza formale della domanda e la sussistenza della documentazione richiesta dalle vigenti ordinanze sulla ricostruzione privata, procedendo alla verifica del calcolo del contributo concedibile quantificato con la SCIA di congruità dal professionista incaricato.

In particolare, i controlli del 10% dei decreti di concessione del contributo da parte del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ai sensi del citato articolo 24, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018, saranno svolti con cadenza mensile, mentre gli altri controlli saranno effettuati da parte della Struttura commissariale, di norma con cadenza bimestrale.

Le verifiche di cui al presente decreto sono svolte nella misura del 20% anche a fine lavori, sulla base della certificazione del direttore lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza speciale n. 9/2024. La cadenza di tali controlli sarà, di norma, bimestrale.

2. *Ruoli e responsabilità*

Ai fini della corretta gestione dell'intero processo di controllo, sono individuati i seguenti ruoli e le connesse responsabilità:

- **Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata**: ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 del decreto-legge n.109 del 2018, la Struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania,

Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del medesimo articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei contributi complessivamente concessi;

- **Coordinatore**: è individuato dal Commissario Straordinario tra i Dirigenti e gli Esperti della Struttura commissariale. Sovraintende e coordina le attività e le varie fasi del processo. In particolare:
  - coordina le attività di verifica e fornisce indirizzi operativi;
  - sottopone al Commissario straordinario i provvedimenti amministrativi;
- **Personale di supporto tecnico-amministrativo**: il Coordinatore si avvale del personale sia tecnico che amministrativo nonché degli Esperti della Struttura commissariale per gli aspetti organizzativi delle attività, fatta salva la funzione dei Verificatori.
- **Elenco di Verificatori**: i Verificatori, cui è affidato il compito di svolgere il sopralluogo, le verifiche istruttorie documentali, e le attività necessarie alla formalizzazione degli esiti dei controlli, sono di volta in volta incaricati dal Coordinatore, in un numero di due, per ciascuna pratica oggetto di controllo. Sono scelti nell'ambito di un elenco formato da soggetti che ne facciano richiesta, individuati tra funzionari e consulenti della Struttura commissariale, degli Uffici Speciali per la Ricostruzione o componenti degli uffici tecnici dei comuni impegnati nelle attività di ricostruzione, nonché dipendenti e collaboratori di società pubbliche. I verificatori possono altresì essere scelti all'interno di altre istituzioni pubbliche, comprese Università, centri di ricerca o consorzi universitari, fra soggetti con comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sisma.

  Al fine di disciplinare l'individuazione delle professionalità disponibili a svolgere la funzione di Verificatore nonché a determinare i compensi in ragione dello status giuridico del relativo personale, il Commissario straordinario può stipulare accordi, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con le Pubbliche Amministrazioni di cui al precedente capoverso.

  In fase di iscrizione all'elenco o di individuazione delle professionalità di cui al capoverso precedente, i Verificatori dovranno attestare l'assenza – per quanto in loro conoscenza - di conflitti o comunanze di interesse con i possibili destinatari delle attività di verifica; tale circostanza dovrà essere ribadita, in relazione al beneficiario ed all'intervento oggetto delle

singole verifiche, mediante specifica menzione nel verbale predisposto e sottoscritto dai Verificatori stessi di cui al successivo punto 3.1.4.

3. *Descrizione del processo*

L'attivazione del processo richiede preliminarmente la realizzazione delle seguenti attività di "impianto":

- definizione delle pratiche da sottoporre a controllo (si veda in proposito quanto riportato al paragrafo **3.1.1 Sorteggio**);
- adeguamento e realizzazione delle procedure informatiche di supporto;
- adeguamento del sistema gestionale al fine di tracciare l'intero processo ed estrarre i dati statistici necessari per i report periodici;
- realizzazione reportistica;
- definizione e aggiornamento dei *template* relativi ai verbali di sopralluogo e/o di verifica, alle schede di rilevazione (*check list*), alle comunicazioni dell'esito dei controlli.

Il processo di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo si articola in tre fasi:

- fase 1: **operazioni propedeutiche al sopralluogo e verifiche documentali**;
- fase 2: **sopralluogo**;
- fase 3: **operazioni successive al sopralluogo.**

3.1. Fase 1 – Operazioni propedeutiche al sopralluogo

3.1.1. Sorteggio

A) Verifiche sugli interventi di ripristino, ricostruzione e delocalizzazione

Il campione è determinato sulla base delle percentuali previste dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza speciale n. 9/2024, salvo diversa indicazione del Commissario straordinario.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile o bimestrale a seconda della tipologia dei controlli e riguardano:

1. la percentuale del 10% dei decreti di concessione di contributo che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 del decreto-legge n.109 del 2018, sono rimessi al controllo del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Tali controlli sono effettuati sulla

base delle procedure previste dalla Convenzione e dal relativo regolamento attuativo sottoscritto il 23 maggio 2024 tra il Commissario straordinario e il Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, e successive modifiche e integrazioni;

2. la percentuale del 10% dei decreti di concessione del contributo soggetti a controllo di competenza della Struttura commissariale. Tale percentuale è relativa ai decreti emanati nei due mesi precedenti al sorteggio e deve ricomprendere, ove possibile garantendone un'equa ripartizione, le seguenti fasi realizzative e interventi:
   a) prima dell'inizio lavori: decreti di concessione dei contributi adottati nei due mesi antecedenti il sorteggio;
   b) in corso d'opera: decreti di concessione dei contributi relativi ad interventi che risultino in corso di esecuzione nei due mesi antecedenti il sorteggio e per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di fine lavori;
   c) decreti di erogazione dei contributi riguardanti la delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma (ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023).

B) Verifiche successive alla fine dei lavori

In coerenza con le disposizioni di cui all'ordinanza speciale n. 9/2024, un ulteriore campione di decreti di concessione del contributo relativi ai cantieri ultimati a partire dal 1° gennaio 2024 ai fini delle operazioni di sorteggio, è rappresentato dagli interventi di riparazione o ricostruzione per i quali, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia edilizia, sia pervenuta alla Struttura commissariale la dichiarazione di fine lavori. Rispetto a tale campione, le operazioni di sorteggio sono effettuate per un quantitativo su base annua non inferiore al 20%.

Modalità di svolgimento dei sorteggi

In entrambe le ipotesi di cui alle lettere A) e B) la selezione del campione viene effettuata utilizzando procedure, ove possibile informatiche, che garantiscano la generazione di una lista di numeri casuali attribuiti alle singole pratiche.

Il sorteggio viene eseguito con cadenza mensile o bimestrale entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quelli di riferimento alla presenza del Coordinatore o soggetto delegato.

Il sorteggio di una determinata pratica non esclude che la stessa possa essere oggetto di sorteggio per fasi diverse e successive, ad esclusione delle pratiche già sorteggiate di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

3.1.2. Individuazione dei Verificatori

Il Coordinatore ovvero altro soggetto dallo stesso delegato individua, per ogni pratica, i soggetti preposti all'attività di controllo (V*erificatori*) nell'ambito dell'Elenco di cui al punto 2 favorendo la rotazione degli incarichi.

I verificatori, per effetto dell'incarico, opereranno quali soggetti autorizzati al trattamento – agendo per conto del Commissario straordinario – ai sensi degli artt. 29 del Regolamento UE 679/2016 e 2-quaterdecies, co.2 del D.Lgs. 196/2003.

3.1.3. Pianificazione dei sopralluoghi

Il Coordinatore, con il personale di supporto e i Verificatori, effettua la pianificazione delle attività definendo le pratiche da sottoporre a controllo e il calendario dei sopralluoghi.

A tal fine il suddetto gruppo di lavoro procede a:

a) acquisire la documentazione presente sul sistema gestionale GEDISI o comunque in possesso della Struttura commissariale inerente alla pratica sottoposta a controllo nonché il materiale da utilizzare durante il sopralluogo (fac-simile verbale, scheda rilevazione, ecc.);
b) inviare il preavviso di sopralluogo, con indicazione di data e ora dello stesso, per tutte le verifiche di cui alla lettera A), al di fuori di quelle per i lavori in corso d'opera, nonché della lettera B) del paragrafo 3.1.1 ai soggetti interessati - nella persona del professionista incaricato e, nel caso di lavori in corso e di lavori ultimati, della ditta incaricata - invitandoli a rendere disponibile, nel corso del sopralluogo, gli originali delle dichiarazioni sostitutive;

L'attività di pianificazione deve concludersi al massimo entro il decimo giorno lavorativo rispetto alla data in cui viene effettuato il sorteggio.

Tra i soggetti preposti alla verifica, almeno uno deve essere in possesso di un profilo tecnico.

I verificatori possono richiedere agli enti competenti la documentazione necessaria ad accertare la completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed asseverazioni rese dai professionisti incaricati e dai beneficiari, ai fini dell'ottenimento del contributo, ove non accessibile tramite i servizi

di consultazione online a disposizione della Struttura commissariale (per es. anagrafe comunale, Catasto, ecc.).

3.1.4. Modalità di esecuzione delle verifiche

Le verifiche sono finalizzate, a seguito dei sopralluoghi e dell'acquisizione dei documenti di cui al punto precedente, al riscontro in ordine alla correttezza e veridicità delle dichiarazioni e asseverazioni acquisite a corredo della domanda di contributo.

Con riferimento ai controlli sui lavori in corso e sul fine lavori, la verifica è finalizzata al controllo di corrispondenza fra quanto previsto negli elaborati progettuali e relativi quadri economici dell'intervento e i lavori effettivamente realizzati.

In sede di sopralluogo potrà essere acquisita la documentazione ritenuta necessaria (ivi compresi fotografie e filmati effettuati durante le varie fasi realizzative) a supporto della ricostruzione dell'attività svolta.

In ogni caso, a conclusione del sopralluogo deve essere redatto il verbale delle operazioni effettuate.

3.1.4.1. Verifiche prima dell'inizio lavori

La verifica è finalizzata all'accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al contributo, così come risultanti dalle dichiarazioni ed asseverazioni delle parti interessate. In particolare, deve essere verificata:

1. La completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti obbligati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 allegate alla RCR sarà, in particolare, riscontrata attraverso:
    a) la verifica di rispondenza tra le dichiarazioni che hanno portato alla eventuale modifica del livello operativo e il quadro fessurativo documentato e osservato;
    b) la verifica di rispondenza tra le dichiarazioni inserite nella RCR per il calcolo del contributo base e i relativi parametri che lo determinano;
    c) la verifica di rispondenza delle eventuali maggiorazioni al contributo rispetto ai parametri che le determinano;
    d) la rispondenza fra il quadro fessurativo dichiarato con la documentazione fotografica e progettuale e quello riscontrabile al momento del sopralluogo;

e) la rispondenza fra lo stato dei luoghi e la sua rappresentazione grafico-progettuale. In particolare, tale controllo verterà sul riscontro delle dimensioni (con misurazioni speditive), della forma e della distribuzione interna (con controllo a vista).

2. Ove nel corso delle verifiche suindicate, emergessero dubbi o fossero riscontrate anomalie riguardanti la corrispondenza tra superfici oggetto di sanatoria edilizia i verificatori provvedono ad inoltrare segnalazione al Comune competente e al Commissario Straordinario

3.1.4.2. Verifiche in corso d'opera

Per quanto attiene all'accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi, si applica quanto disciplinato dal precedente paragrafo.

Con riferimento alla verifica di rispondenza fra quanto previsto negli elaborati progettuali e quanto realizzato, devono essere effettuati i controlli previsti dall'ordinanza di riferimento, mediante controllo ispettivo visivo, su base documentale e, ove ritenuto opportuno, mediante specifiche misurazioni a campione.

Eventuali prove o sondaggi possono essere effettuati solo se i controlli "non invasivi" hanno dato esito negativo.

3.1.4.3. Verifiche a fine lavori

Le verifiche sono finalizzate ad accertare la rispondenza fra quanto previsto negli elaborati progettuali e quanto realizzato nonché ogni eventuale ulteriore profilo di regolarità dell'intervento.

Tutte le verifiche, comprese quelle riguardanti la regolare esecuzione dei lavori, devono essere effettuate mediante controllo ispettivo visivo, su base documentale e, ove ritenuto opportuno, mediante specifiche misurazioni a campione.

Eventuali prove o sondaggi possono essere effettuati solo se i controlli "non invasivi" abbiano dato esito negativo.

3.1.4.4. Verifiche sulle delocalizzazioni

I controlli sulle delocalizzazioni sono finalizzati a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni e asseverazioni acquisite al momento della richiesta di contributo.

Le verifiche sono, altresì, finalizzate alla corrispondenza della correttezza di quanto dichiarato ai fini delle maggiorazioni del contributo correlate all'immobile di atterraggio.

3.1.5. Definizione dell'esito finale del sopralluogo

A chiusura del sopralluogo deve essere redatto il verbale sulla base degli schemi predisposti dal Coordinatore.

In base alle informazioni assunte nell'ambito del sopralluogo e in relazione al tipo di controllo, gli esiti possibili sono i seguenti:

- esito positivo: tutti controlli eseguiti hanno avuto un riscontro positivo. Non ci sono ulteriori azioni da intraprendere;
- esito parzialmente negativo: i controlli eseguiti hanno evidenziato difformità sanabili per le quali possono essere fornite specifiche prescrizioni da parte del Coordinatore e/o dal Dirigente competente della Struttura commissariale;
- esito negativo: i controlli eseguiti hanno evidenziato difformità non sanabili. In tali casi il Coordinatore e il Dirigente competente ne informano il Commissario straordinario, che adotta i conseguenti atti amministrativi.

Fase 3 – Operazioni successive al sopralluogo

3.2.1. Notifica dei verbali

Il Coordinatore informa il Dirigente e il Commissario ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, inviando tramite PEC il verbale di sopralluogo, la documentazione fotografica e l'eventuale documentazione acquisita dai Verificatori, nonché l'esito della verifica.

Sulla base dell'esito della verifica il Dirigente competente provvede a darne comunicazione al professionista incaricato e al soggetto beneficiario del contributo, all'impresa esecutrice, al direttore dei lavori e al Comune competente.

4. Monitoraggio e reporting

L'intero processo di controllo è sottoposto a monitoraggio finalizzato alla redazione di una relazione che, con cadenza semestrale, deve essere inviata al Commissario straordinario. In sede di prima applicazione dovranno essere forniti i seguenti dati ed informazioni:

1. numero complessivo delle pratiche selezionate da sottoporre a controllo;
2. numero dei sopralluoghi pianificati;
3. numero dei sopralluoghi effettuati;
4. numero totale degli esiti finali predisposti con l'indicazione della distribuzione delle tipologie di esito (rif.to paragrafo **Definizione dell'esito finale**);
5. numero delle comunicazioni agli organi competenti.

Al fine di consentire un costante monitoraggio dell'intero processo, i report statistici vengono generati e diffusi con cadenza mensile. Eventuali personalizzazioni dei report potranno essere definite successivamente all'adozione della presente procedura operativa in relazione a diverse esigenze che potranno maturare a seguito del consolidamento dell'intero processo.

Oltre alla finalità indicata al primo capoverso del presente paragrafo, i report verranno utilizzati dal Commissario e dal Dirigente competente per la definizione delle azioni correttive da porre in essere per la risoluzione delle eventuali criticità.

5.Regime transitorio

Il primo sorteggio relativo alle verifiche di cui al punto 2 della lett. A) del paragrafo 3.1.1. sarà svolto sulla base del campione costituito da tutti i decreti emessi successivamente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024.

Il primo sorteggio relativo alle verifiche di cui alla lett. B) del paragrafo 3.1.1. sarà svolto sulla base del campione costituito dai decreti di concessione del contributo relativi ai cantieri ultimati a partire dal 1° gennaio 2024, per i quali sia pervenuta la dichiarazione di fine lavori.

In entrambi i casi, le verifiche non potranno riguardare i decreti già oggetto di controllo da parte del Provveditorato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 del decreto-legge n.109 del 2018.